

TI_GERICHTE 12.2013.34 vom 9. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2013.34

FR: TI_GERICHTE 12.2013.34 du 9 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2013.34 del 9 aprile 2015

Regeste

Prelievo di averi dalla cassa pensione falsificando la firma del coniuge. Caso di applicazione dell'art. 73 LPP. Assenza di giurisdizione civile

Erwägungen

E. 9

Nel giudizio querelato il Pretore ha rinviato, per quanto concerne la questione della competenza, alle decisioni emesse in corso di causa, in particolare al decreto pretorile 31 marzo 2005 e alla decisione di questa Camera 21 aprile 2005 (pag. 2 in fondo). 9.1 Va precisato che una cosa è la questione della giurisdizione civile e un'altra quella della competenza territoriale dei tribunali civili. Nel decreto summenzionato il primo giudice ha vagliato quest'ultimo presupposto processuale, mentre per quanto concerne quello della giurisdizione civile egli non l'ha trattato, ritenendolo assodato poiché ha reputato che si era in presenza di un'azione risarcitoria per atto illecito. Questa Camera, adita con appello avverso il decreto testé citato, ha precisato che oggetto del gravame erano le eccezioni di incompetenza territoriale e di litispendenza (inc. 12.2005.83, pag. 1), tant'è che ha affermato che "il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale poiché, trattandosi di un'azione per atto illecito (art. 41 CO), il foro competente, per l'art. 25 LForo – applicabile, per l'art. 38 LForo, alle cause come quella all'esame introdotte prima della sua entrata in vigore – può essere anche quello della parte danneggiata, ossia dell'attrice che risiede a Lugano ed è sottoposta alla giurisdizione di quella Pretura" (pag. 2). Il Tribunale federale, adito come illustrato (sopra, consid. 8.3) avverso tale giudizio, non è entrato nel merito della questione, poiché ha dichiarato irricevibili i gravami. A titolo abbondanziale esso ha affermato che la decisione impugnata era assolutamente conforme al diritto federale, ma riferendosi unicamente alla questione della competenza territoriale (sentenza inc. 4C.146/2005, consid. 4, e inc. 4P.124/2005, consid. 3 ultimo paragrafo). I tribunali si sono quindi chinati unicamente sulla questione della competenza territoriale. 9.2 Quand'anche, poi, si volesse ritenere che statuendo sulla competenza territoriale i tribunali hanno forzatamente ammesso l'esistenza della giurisdizione civile – anche perché nelle motivazioni del giudizio 21 aprile 2005 questa Camera ha spiegato che è la parte procedente a definire le domande di causa che sottopone al giudice e a scegliere la base giuridica dei propri pretesi diritti, indicando quindi così la competenza del giudice – tale giudizio, cresciuto in giudicato, non avrebbe comunque forza vincolante in questa sede. Infatti, come è illustrato di seguito (consid. 10) il tribunale competente in materia è stabilito imperativamente dall'art. 73 LPP e l'esistenza della giurisdizione civile dev'essere esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa anche se con una decisione incidentale precedente il giudice ha deciso che essa sussisteva (cfr. sotto l'egida del CPC/TI, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 3 e 4 ad art. 1 CPC e nota 5 a piè di pag. 20; per

quanto invece concerne il CPC, cfr. Courvoisier, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n.

E. 14

Giova menzionare anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni inc. B 96/2000 del 28 gennaio 2003. In tal caso il giudice del divorzio aveva previsto che l'istituto di previdenza al quale era affiliato il marito avrebbe dovuto versare un determinato importo sul conto previdenziale della moglie. La cassa pensioni aveva tuttavia negato tale richiesta, affermando che il proprio assicurato era totalmente inabile al lavoro e che non poteva esigere alcuna prestazione d'uscita. L'ex moglie aveva quindi adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo di ordinare all'istituto previdenziale del marito di versarle l'importo in questione. Il Tribunale aveva tuttavia affermato di essere incompetente a statuire nel merito della vertenza e aveva dichiarato irricevibile la petizione. Esso aveva, in particolare, osservato che l'oggetto della petizione riguardava il pagamento di una somma in denaro stabilita da una pronuncia cresciuta in giudicato e che, pertanto, dovevano essere adite le vie esecutive previste dalla LEF. Il Tribunale cantonale aveva inoltre precisato che se anche la domanda avesse avuto per oggetto l'ammissibilità o meno del trasferimento di parte della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il periodo del matrimonio all'istituto di previdenza della moglie, la competenza sarebbe stata del giudice civile. La moglie aveva allora adito il Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo l'annullamento della pronuncia cantonale e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria inferiore affinché essa statuisse nel merito. Ella aveva, tra le altre cose, affermato che la competenza del giudice delle assicurazioni sociali era data in quanto la vertenza concerneva la previdenza professionale. Dopo aver ricordato i presupposti dell'applicazione dell'art. 73 LPP, l'alta Corte ha spiegato anzitutto che la ricorrente era senz'altro avente diritto ai sensi di tale normativa. Ricordando che l'istituto previdenziale contestava l'ammissibilità del trasferimento ritenendo che fosse già insorto un caso di previdenza e, quindi, negava l'esistenza di un diritto a una prestazione d'uscita e tantomeno a una prestazione suddivisibile con la moglie del proprio assicurato, il Tribunale federale ha sottolineato che la vertenza in oggetto concerneva chiaramente una questione specifica della previdenza professionale. L'alta Corte ha quindi affermato che competente a dirimere la questione era il Tribunale cantonale delle assicurazioni (consid. 2.1-3.2), ha accolto il ricorso di diritto amministrativo, annullato il giudizio querelato e rinviato la causa al Tribunale cantonale affinché entri nel merito della petizione.

E. 15

Alla luce dei considerandi che precedono si deve concludere che nella fattispecie difetta la giurisdizione civile. Il Pretore avrebbe dunque dovuto dichiarare irricevibile la petizione (art. 99 cpv. 2 CPC/TI; Rep. 1990 pag. 214 in fine; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 1 CPC/TI). Con il giudizio 28 dicembre 2012 il primo giudice si è invece pronunciato in una materia sottratta alla sua giurisdizione e la sua sentenza deve pertanto essere dichiarata nulla (Rep. 1998 313; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8 a ed., 9 n. 25). Nella fattispecie l'art. 126 CPC-TI (trasmissione d'ufficio all'autorità giudiziaria competente) non è applicabile, poiché il fatto, per l'attrice, di aver adito la Pretura del Distretto di Lugano non è da ricondurre a un semplice errore di designazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). Secondo il Tribunale federale le conseguenze giuridiche del mancato consenso del coniuge al pagamento in contanti si determinano, in caso di rapporto previdenziale contrattuale, a norma degli art. 97 segg. CO

(DTF 130 V 103 consid. 3.2 e 3.3). Risulterebbe quindi applicabile l'art. 139 CO (abrogato con l'introduzione del CPC ma in vigore al momento dell'inoltro della petizione 18 dicembre 2000; art. 1 Tit. fin. CC), secondo cui se l'azione è respinta per incompetenza del giudice adito, o per un vizio rimediabile, o come intempestivamente proposta, e il termine di prescrizione è nel frattempo decorso, è accordato un nuovo termine di sessanta giorni per promuovere l'azione.

E. 16

In definitiva, l'appello è accolto ai sensi dei considerandi. Per quanto riguarda gli oneri processuali di prima istanza, stante l'esito della procedura essi sono da caricare all'attrice. L'appellante contesta l'ammontare delle ripetibili, affermando che il primo giudice non avrebbe contemplato che la petizione indicava un valore poi pressoché dimezzato con domanda di mutazione dell'azione. Essa soggiunge che vi sarebbe stata acquiescenza della controparte e che nella replica non sarebbe stato più indicato alcun valore. L'appellante conclude, su questo punto, asserendo che la somma di fr. 27'007.80 sarebbe in ogni caso eccessiva rispetto alla somma versata dalla cassa pensioni al marito (memoriale, pag. 28 in fondo e 29 in alto). Sennonché, l'appellante non quantifica l'importo delle ripetibili, sicché al riguardo il gravame è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Si aggiunga che essa avrebbe dovuto, semmai, formulare la propria domanda in via subordinata nell'ipotesi che nel merito l'appello fosse stato respinto. In caso di accoglimento essa si limita, invece, a indicare la formula generica "protestate tasse, spese e congrue ripetibili" della procedura davanti al Pretore (richiesta di giudizio n. 3, pag. 29 in basso), anch'essa non quantificata e, pertanto, irricevibile. Il valore litigioso per la fissazione delle spese giudiziarie di appello è di fr. 27'007.80, valido anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Per i quali motivi, decide:

I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 22 febbraio 2013 di AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza emanata il 28 dicembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, e il giudizio impugnato è modificato come segue: 1. La petizione 18 dicembre 2000 di AO 1 è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.-, le spese di fr. 250.- e le spese peritali di fr. 2'000.- sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 3'500.- di ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico dell'appellata, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'700.- per ripetibili. III. Notificazione: -; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).